

Repertorio n.40.268

Raccolta n.22.657

ATTO COSTITUTIVO

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venticinque settembre duemilasette, in Sulmona, Via Angelone, nei locali della Comunità Montana Peligna, Zona F, perchè richiesto.

Innanzi a me VITTORIO ALTIERO, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano, residente a Roccaraso, con studio in Largo San Rocco n.3,

INTERVENGONO

--Masciocchi Giovanni, nato a Lucoli il 28 agosto 1939, il quale interviene a questo atto nella qualità di sub-commissario Prefettizio e quindi legale rappresentante del COMUNE DI SULMONA, con sede ivi alla Via P.Mazara, dove domicilia per la carica, codice fiscale 00181820663, questo atto autorizzato in virtù della delibera di Consiglio Comunale n.29/C del 26 maggio 2006 e del Decreto del Prefetto della Provincia dell'Aquila in data 5 giugno 2007 n.11895/222;

--Ridolfi Vincenzo, nato ad Avezzano il 28 febbraio 1962, il quale interviene a questo atto nella qualità di Assessore con poteri delegati e quindi legale rappresentante del COMUNE DI AVEZZANO, con sede ivi alla Piazza Repubblica n.8, dove domicilia per la carica, codice fiscale 81002910669, questo atto autorizzato in virtù della delibera di Consiglio Comunale n.80



	del 13 settembre 2006, esecutiva nelle forme di legge;	
	--Carrara Antonio, nato a Pettorano sul Gizio il 5 maggio	
	1961, domiciliato per la carica ove in seguito, il quale in-	
	terviene al presente atto nella qualità di Presidente e Legale	
	Rappresentante della "COMUNITA' MONTANA PELIGNA - ZONA F", En-	✓
	te di Diritto Pubblico, con sede in Sulmona, Via Angelone	
	n.11, codice fiscale 83000950663, istituita con legge naziona-	
	le del 3 dicembre 1971, n.1102 e Legge della Regione Abruzzo	
	del 20 maggio 1974, a questo atto espressamente autorizzato	
	con delibera del Consiglio Comunitario in data 21 febbraio	
	2006, n.6;	
	--Ercole (cognome) Alessandro (nome), nato ad Avezzano il 10	
	luglio 1965, domiciliato per la carica ove in seguito, il qua-	
	le interviene al presente atto nella qualità di Vice Presiden-	
	te e Legale Rappresentante della "COMUNITA' MONTANA MARSICA 1	✓
	- ZONA E", Ente di Diritto Pubblico, con sede in Avezzano, Via	
	Monte Velino n.65, codice fiscale 81003510666, istituita con	
	legge nazionale del 3 dicembre 1971, n.1102 e Legge della Re-	
	gione Abruzzo del 20 maggio 1974, a questo atto espressamente	
	autorizzato con delibera del Consiglio in data 16 febbraio	
	2006 n.5;	
	--Del Cimmuto Pasqualino, nato a Pescocostanzo il 10 febbraio	
	1951, domiciliato per la carica ove in seguito, il quale in-	
	terviene al presente atto nella qualità di Presidente e Legale	
	Rappresentante della "COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO E ALTOPIA-	

✓	NO DELLE CINQUEMIGLIA - ZONA H", Ente di Diritto Pubblico, con	
-	sede in Castel di Sangro, Via Porta Napoli, codice fiscale	
-	82001670668, istituita con legge nazionale del 3 dicembre	
-	1971, n.1102 e Legge della Regione Abruzzo del 20 maggio 1974,	
-	a questo atto espressamente autorizzato con delibera del Con-	
-	siglio in data 16 febbraio 2006, n.6;	
-	--Ippoliti Luciano, nato a San Benedetto dei Marsi il 14 marzo	
-	1958, domiciliato per la carica ove in seguito, il quale in-	
-	terviene al presente atto nella qualità di Presidente e Legale	
-	Rappresentante della "COMUNITA' MONTANA VALLE DEL GIOVENCO - ✓	
-	ZONA D", Ente di Diritto Pubblico, con sede in Pescina, Via	
-	Rinaldi n.40, codice fiscale 81003170669, istituita con legge	
-	nazionale del 3 dicembre 1971, n.1102 e Legge della Regione	
-	Abruzzo del 20 maggio 1974, a questo atto espressamente auto-	
-	rizzato con delibera del Consiglio in data 17 febbraio 2006,	
-	n.4;	
-	--Vento Giuseppe, nato ad Acciano il 3 dicembre 1954, domici-	
-	liato per la carica ove in seguito, il quale interviene al	
-	presente atto nella qualità di Presidente e Legale Rappresen-	
-	tante della "COMUNITA' MONTANA SIRENTINA - ZONA C", Ente di ✓	
-	Diritto Pubblico, con sede in Secinaro, Via dell'Aia, codice	
-	fiscale 83001700661, istituita con legge nazionale del 3 di-	
-	cembre 1971, n.1102 e Legge della Regione Abruzzo del 20 mag-	
-	gio 1974, a questo atto espressamente autorizzato con delibera	
-	del Consiglio in data 13 febbraio 2006, n.6;	



	--Di Cesare Marcello, nato a San Vincenzo Valle Roveto il 21	
	agosto 1951, domiciliato per la carica ove in seguito, il qua-	
	le interviene al presente atto nella qualità di Presidente e	
	Legale Rappresentante della "COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE RO-	✓
	VETO - ZONA G", Ente di Diritto Pubblico, con sede in Civitel-	
	la Roveto, Via Roma n.1, codice fiscale 81004130662, istituita	
	con legge nazionale del 3 dicembre 1971, n.1102 e Legge della	
	Regione Abruzzo del 20 maggio 1974, a questo atto espressamen-	
	te autorizzato con delibera del Consiglio in data 15 febbraio	
	2006, n.5;	
	<u>Interviene altresì:</u>	
	-D'Amato Paolo, nato a Sulmona il 19 novembre 1952, domicilia-	
	to a Sulmona, al Corso Ovidio n.73, codice fiscale	
	DMTPLA52S19I804H.	
	Gli intervenuti, cittadini italiani, della cui identità perso-	
	nale io notaio sono certo, stipulano e convengono quanto se-	
	gue:	
	1) Tra i componenti è costituita una società a responsabili-	
	tà limitata denominata:	
	"CENTRO SERVIZI TERRITORIALI SULMONA - S.R.L."	
	2) La sede della società è fissata nel Comune di Sulmona.	
	Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i com-	
	parenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in	
	Sulmona, Via Mazara, presso la casa Comunale.	
	La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nel-	

l'ambito del medesimo Comune, con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che potrà, inoltre, deliberare l'istituzione e soppressione di sedi secondarie ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

3) Il capitale sociale è di Euro 40.000,00 (quarantamila/00).

A integrale sottoscrizione del capitale sociale i soci si obbligano a eseguire i seguenti conferimenti in denaro, a ciascuno dei quali corrisponde una partecipazione del seguente ammontare:

-al "COMUNE DI SULMONA", per Euro 5.000,00;

-al "COMUNE DI AVEZZANO", per Euro 5.000,00;

-alla "COMUNITA' MONTANA PELIGNA - ZONA F", per Euro 5.000,00;

-alla "COMUNITA' MONTANA MARSICA 1 - ZONA E", per Euro 5.000,00;

-alla "COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO E ALTOPIANO DELLE CINQUE MIGLIA - ZONA H", per Euro 5.000,00;

-alla "COMUNITA' MONTANA VALLE DEL GIOVENCO - ZONA D", per Euro 5.000,00;

-alla "COMUNITA' MONTANA SIRENTINA - ZONA C", per Euro 5.000,00;

-alla "COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE ROVETO - ZONA G", per Euro 5.000,00.

Il venticinque per cento del capitale sociale è stato prima d'ora versato presso la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona -



	Filiale di Sulmona in data 29 gennaio 2007, per Euro 10.000,00	
	(diecimila/00), come risulta dalla ricevuta di deposito che i	
	comparenti mi esibiscono.	
	La parte residua del capitale sociale sarà versata nei modi e	
	termini che saranno stabiliti dall'organo amministrativo.	
	4) La società è amministrata, anche da non socio, per il	
	primo triennio da un Amministratore Unico nominato nella per-	
	sona del signor D'Amato Paolo, come innanzi generalizzato.	
	Lo stesso accetta la carica e dichiara che non ostano motivi	
	di incompatibilità o di ineleggibilità.	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	l'amministrazione generale della Società e può quindi compiere	
	tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il	
	raggiungimento degli scopi sociali, sia di ordinaria che di	
	straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la	
	legge e lo statuto riservano all'assemblea.	
	Viene nominato Revisore Unico per il primo biennio la dott.ssa	
	Salsiccia Isabella, nata ad Avezzano il 5 settembre 1965 ed i-	
	vi residente alla Via Gramsci n.27 (n. iscrizione 65601) che	
	dovrà intervenire alla prima assemblea nella quale accetterà	
	la carica e verrà stabilito dai soci il dovuto com-	
	penso annuo.	
	5) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre	
	2007.	
	6) I comparenti dichiarano che l'importo globale approssima-	

tivo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società, è di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

7) L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di seguito riportate, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

STATUTO

Articolo 1

Costituzione e Denominazione

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata:
"CENTRO SERVIZI TERRITORIALI SULMONA S.r.l."

Articolo 2

Sede sociale

La società ha sede legale in Sulmona.

Con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, potranno essere costituite sedi secondarie, filiali ed uffici sia in Italia sia all'estero.

Articolo 3

Durata della società

La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2055 e può essere prorogata dall'Assemblea con il consenso di almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso dei Soci dissenzienti.

Articolo 4



	Scopo e oggetto sociale	
	La società ha per oggetto le seguenti attività:	
	i. favorire la diffusione ed l'utilizzo di sistemi e supporti	
	informatici avanzati ed attività connesse;	
	ii. facilitare la condivisione di competenze normative, legali	
	ed amministrative proprie di ciascuno dei soggetti partecipan-	
	ti;	
	iii. estendere i benefici della c.d. «società dell'informazio-	
	ne» ai territori a rischio di marginalità;	
	iv. ottenere la riduzione del margine di ritardo dei parteci-	
	panti rispetto al progressivo diffondersi dei processi di di-	
	gitalizzazione della P.A.	
	v. creare un efficiente rete di comunicazione che crei le basi	
	per poter erogare servizi per via telematica;	
	vi. assicurare i servizi di connettività e di accesso all'in-	
	frastruttura;	
	vii. erogare in modalità telematica servizi a cittadini ed im-	
	prese per migliorare la qualità dei servizi attualmente resi.	
	viii. operare in affiancamento continuo delle amministrazioni	
	locali, focalizzandosi sui fabbisogni del sistema locale di	
	riferimento, seguendo criteri di omogeneità funzionale e con-	
	siderando il livello di infrastrutture del territorio.	
	Articolo 5	
	Soci	
	Possono essere ammessi alla Società:	

* Enti Locali, Enti Pubblici, Aziende, Società a totale capitale pubblico.

Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dall'amministratore unico ai fini dell'accertamento dell'espresso gradimento degli altri soci.

L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

A tal fine si procederà ad uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporterà l'esclusione del diritto di opzione e che dovrà essere liberato mediante versamento del prezzo di emissione stabilito preventivamente dall'Assemblea dei Soci.

L'Amministratore unico fisserà anche i termini per effettuare il versamento del sovrapprezzo, in conformità all'art. 2439 c.c.

Articolo 6

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci a tal fine eletto.

Articolo 7

Capitale sociale

Il capitale sociale è pari a € 40.000,00 (quarantamila/00) costituito in quote ai sensi dell'art. 2468 C.c.

Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Am-



	ministratore unico, con delibera dell'Assemblea, la quale fis-	
	sa di volta in volta le modalità relative. La deliberazione in	
	parola deve essere assunta con il voto favorevole di almeno	
	due terzi del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di au-	
	mento di capitale, devono essere preventivamente offerte in	
	opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente pos-	
	sedute.	
	Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle	
	medesime condizioni agli altri soci. Nel caso in cui risultas-	
	sero ancora non sottoscritte, potranno essere offerte a terzi	
	secondo le modalità previste dall'articolo 8 del presente Sta-	
	tuto.	
	Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale	
	sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale	
	della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma	
	secondo del Codice civile, in previsione dell'assemblea ivi	
	indicata, oppure deve essere effettuato entro dieci giorni.	
	La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamen-	
	ti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rim-	
	borso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare	
	riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra	
	il pubblico.	
	E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli	
	di debito di cui all'articolo 2483 del Codice civile.	
	Nel caso di aumento gratuito del capitale sociale la quota di	

partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Articolo 8

Alienazione delle quote e diritto di opzione

I soci possono alienare le proprie quote per atto tra vivi e nei limiti che seguono.

Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in parte le proprie quote, dovrà offrirle in prelazione agli altri soci iscritti nel relativo libro secondo la seguente procedura:

Il socio alienante dovrà comunicare le proprie intenzioni di vendere all'Amministratore unico a mezzo di lettera raccomandata a/r o di telegramma; questi, entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, provvederà ad informarne gli altri soci mediante una lettera raccomandata a/r o di un telegramma da inviare all'indirizzo risultante dal libro dei soci;

* I soci che intendessero esercitare la prelazione, entro venti giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a/r o del telegramma suddetti, dovranno comunicare le proprie intenzioni all'Amministratore unico tramite una lettera raccomandata a/r o un telegramma; la mancata comunicazione entro i termini suddetti equivarrà a rinuncia;

* I soci che avranno manifestato la propria volontà di esercitare la prelazione potranno acquistare le quote offerte in vendita in base alla disponibilità delle stesse e proporzionalmente alle quote rispettivamente possedute. Nel caso in cui



le quote risultassero insufficienti, sarà effettuato un sor-
teggio.

Il prezzo al quale si offrirà in vendita la quota dovrà essere
stabilito facendo riferimento al reale valore della Società
nel momento in cui viene effettuata la cessione; nel caso in
cui non si riuscisse a trovare un accordo in merito alla de-
terminazione del prezzo della cessione, nell'assoluto rispetto
dei criteri suddetti, occorrerà fare ricorso alla clausola ar-
bitrale prevista all'art.32 del presente Statuto.

Nel caso in cui il diritto di prelazione non fosse esercitato,
le quote potranno essere offerte in vendita anche a soggetti
terzi, i quali dovranno trovarsi in condizioni di equilibrio
economico-finanziario.

In caso di alienazione a terzi di quote sociali si attuerà la
seguente procedura:

* Il socio alienante dovrà comunicare all'Amministratore unico
gli estremi e i dati che attestino il rispetto dei requisiti
di cui al comma precedente da parte del potenziale acquirente
e dovrà allegare la dichiarazione di quest'ultimo di accetta-
zione dello Statuto sociale;

* Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunica-
zione, l'Amministratore unico dovrà accertare l'esistenza dei
requisiti previsti dal presente Statuto e sottoporre l'accet-
tazione del nuovo socio all'approvazione dell'Assemblea dei
soci che delibererà con voto favorevole dei due terzi del ca-

viii. la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 C.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.

Il diritto di recesso spetta, inoltre, al socio in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo C.c.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 12

Esclusione

Su proposta dell'Amministratore unico, l'Assemblea potrà deliberare, con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale,

[illegible]

pitale sociale;

* Nel caso in cui l'Assemblea dei soci accertasse l'esistenza dei requisiti e giudicasse l'attività compiuta dal nuovo candidato rispondente alle finalità sociali, esprimerà un giudizio favorevole; in caso contrario, l'assemblea dei soci si esprimerà negativamente motivandone la mancata accettazione;

In tale ultima soluzione, entro sessanta giorni dalla delibera di non accettazione, l'Amministratore unico dovrà fornire al socio alienante indicazioni in merito ad una altro potenziale acquirente che assolva ai requisiti richiesti dal presente statuto e che dichiari la propria disponibilità all'acquisto della quota in base al reale valore della Società al momento dell'alienazione, determinato concordemente dalle parti ovvero affidato, secondo quanto stabilito all'art.32 del presente Statuto, ad un collegio arbitrale; nello stesso termine l'Amministratore unico dovrà dar corso alla procedura di accettazione di cui al precedente punto, ovvero convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per una riduzione del capitale sociale proporzionale alla quota rimasta invenduta.

Articolo 9

Obblighi dei soci

I soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale e rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.



	I soci possono svolgere autonomamente tutte le attività rela-	
	tive allo scopo della Società di cui all'art. 4 del presente	
	Statuto, pur nel rispetto degli obblighi previsti dallo Statu-	
	to medesimo.	
	Articolo 10	
	Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso od esclusione.	
	Articolo 11	
	Decadenza e diritto di recesso	
	Decade automaticamente il socio che abbia ceduto tutte le sue	
	quote secondo le modalità previste dall'articolo 8 del presen-	
	te Statuto.	
	Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso al-	
	l'approvazione delle decisioni riguardanti:	
	i. il cambiamento del tipo della società;	
	ii. la fusione e la scissione della società;	
	iii. la revoca dello stato di liquidazione;	
	iv. il trasferimento della sede della società all'estero;	
	v. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale	
	modifica dell'oggetto della società;	
	vi. il compimento di operazioni che determinino una rilevante	
	modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2468, quarto comma C.c.;	
	vii. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote	
	di nuova emissione a terzi;	

	Articolo 13	
	Conseguenze del recesso o dell'esclusione dei soci	
	In tutti i casi di recesso volontario o di esclusione previsti	
	dal presente Statuto, la quota di partecipazione del socio re-	
	ceduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli	
	altri soci.	
	In caso di recesso per i casi previsti dalla legge o per giu-	
	sta causa, il valore patrimoniale della quota del socio rece-	
	duto alla data del recesso verrà allo stesso rimborsata o con	
	una proporzionale riduzione del capitale o con assorbimento	
	della stessa da parte dei restanti soci in proporzione alle	
	rispettive quote di partecipazione.	
	Articolo 14	
	Attività di direzione e coordinamento	
	La società deve indicare a norma dell'art. 2497 bis c.c. la	
	propria soggezione alla altrui attività di direzione e coordi-	
	namento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante	
	l'iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la se-	
	zione del registro delle imprese.	
	Articolo 15	
	Obblighi di riservatezza	
	La Società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati,	
	notizie e informazioni riguardanti l'attività da essa svolta,	
	potendo eventualmente, in accordo con i soci o con il terzo	
	che ha commissionato e pagato l'attività, curare la divulga-	

zione di detti dati, notizie e informazioni in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale. Al socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, salvo diverso accordo scritto, le conoscenze proprie dei soci aderenti alla società e/o di terzi acquisite nello svolgimento delle attività societarie o da queste derivate.

Articolo 16

Organi della società

Gli organi della società sono:

- a. L'assemblea dei Soci;
- b. L'amministratore unico;
- c. Il Presidente dell'Assemblea;
- d. Il collegio sindacale.

Articolo 17

Compiti dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea può essere ordinaria ovvero straordinaria.

L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro ¹²⁰⁴quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano. Essa delibera l'approvazione del bilancio, la nomina delle cariche sociali e del relativo eventuale compenso compatibilmente ai vincoli di bilancio della Società, nonché su tutto quanto altro viene deferito alla sua

zione di detti dati, notizie e informazioni in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale. Al socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, salvo diverso accordo scritto, le conoscenze proprie dei soci aderenti alla società e/o di terzi acquisite nello svolgimento delle attività societarie o da queste derivate.

Articolo 16

Organi della società

Gli organi della società sono:

- a. L'assemblea dei Soci;
- b. L'amministratore unico;
- c. Il Presidente dell'Assemblea;
- d. Il collegio sindacale.

Articolo 17

Compiti dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea può essere ordinaria ovvero straordinaria.

L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro ¹²⁰⁴quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano. Essa delibera l'approvazione del bilancio, la nomina delle cariche sociali e del relativo eventuale compenso compatibilmente ai vincoli di bilancio della Società, nonché su tutto quanto altro viene deferito alla sua

competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea elegge l'Amministratore unico ed il Presidente della stessa mediante votazione. Ciascun socio può liberamente distribuire i propri voti tra tutti i candidati proposti nel corso dell'Assemblea. Risulta eletto il candidato che abbia raggiunto il maggior numero dei voti.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Assemblea, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Amministratore unico lo ritenga necessario ovvero opportuno.

Articolo 18

Modalità di convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è convocata a cura del Presidente, in esecuzione a conforme delibera dell'Amministratore unico, mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r ovvero telegramma, messaggio telefax ovvero di posta elettronica ricevuta da tutti i soci, i quali relativamente a tali ultimi due sistemi, dovranno entro la data stabilita dall'Assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento. L'avviso dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

	Nell'avviso può essere fissato il giorno della seconda convo-	
	cazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.	
	Anche in assenza di convocazione, l'Assemblea è validamente	
	costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed	
	è presente l'amministratore in carica.	
	Le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci sono tenute,	
	di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazio-	
	ne dell'Amministratore unico, che può fissare un luogo diver-	
	so, purché sito nel territorio della Provincia di L'Aquila.	
	Articolo 19	
	Intervento dei soci e rappresentanza in Assemblea	
	I Soci intervengono all'Assemblea per mezzo del rappresentante	
	legale pro-tempore ovvero a mezzo di persona designata median-	
	te delega scritta.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità	
	delle deleghe e in genere il diritto di intervento in Assem-	
	blea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della	
	costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il	
	fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.	
	Articolo 20	
	Presidenza dell'Assemblea	
	La Presidenza dell'Assemblea dei soci compete al Socio nomina-	
	to Presidente, in caso di sua assenza o impedimento al consi-	
	gliere più anziano fra quelli presenti.	
	L'Assemblea dei soci nomina un segretario, anche non socio, e,	

	se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale	
	firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli	
	scrutatori.	
	Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assem-	
	blea dei Soci lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto	
	da un notaio.	
	Articolo 21	
	Quorum deliberativi dell'Assemblea e sistemi di votazione	
	L'Assemblea ordinaria dei soci delibera, in prima convocazio-	
	ne, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la	
	maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione,	
	con la maggioranza assoluta del capitale intervenuto, qualun-	
	que esso sia, salvo le più qualificate maggioranze di cui ai	
	precedenti articoli in tema di vendita della quota e di esclu-	
	sione del socio.	
	L'Assemblea straordinaria dei soci delibera, sia in prima, sia	
	in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino più della metà del capitale sociale.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese per alzata	
	di mano, a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda	
	l'appello nominale.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle nor-	
	me di legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci an-	
	corché dissenzienti.	

	Articolo 22	
	Amministratore Unico	
	La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato	
	per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	Articolo 23	
	Durata dell'Amministratore Unico	
	L'Amministratore Unico dura in carica tre anni ed è rieleggi-	
	bile una sola volta.	
	Cessazione, sostituzione e decadenza dell'Amministratore Unico	
	sono regolate a norma di legge.	
	Articolo 24	
	Compiti dell'Amministratore Unico	
	All'Amministratore Unico spettano le più ampie facoltà per	
	tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,	
	essendo a lui deferito tutto ciò che dalla legge e dal presen-	
	te statuto non sia riservato all'Assemblea.	
	L'amministratore Unico redige prima dell'inizio di ciascun	
	esercizio il relativo programma annuale di attività ed aggior-	
	na il programma pluriennale.	
	L'Amministratore Unico deve inoltre:	
	* Predisporre, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio	
	sociale, il bilancio di previsione, sottoponendolo all'Assem-	
	blea dei soci per l'approvazione;	
	Predisporre nei tre mesi successivi alla chiusura dell'eserci-	

zio sociale, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione;

Istruire le eventuali domande di ammissione di nuovi soci;

Gestire le eventuali procedure di alienazione delle quote della società;

Prendere atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;

Proporre, all'Assemblea dei soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di soci e modifiche delle norme del presente statuto e dell'atto costitutivo.

Articolo 25

Compiti del Presidente

Il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea oltre che quando previsto dal codice civile, anche quando richiesto dall'Amministratore unico.

Il Presidente dell'Assemblea deve inoltre:

- * Verificare la regolarità della costituzione;
- * Accertare l'identità e la legalità dei presenti;
- * Regolare lo svolgimento dell'Assemblea;
- * Accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 26

Collegio Sindacale

Il Revisore Unico viene nominato dall'Assemblea dei Soci nel rispetto del codice civile.

	Il Revisore dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola	
	volta; la scadenza della carica coincide sempre con la data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio del loro mandato.	
	Articolo 27	
	Bilancio	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.	
	Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale,	
	dal conto economico e dalla nota integrativa corredato della	
	relazione sulla gestione, redatto a cura dell'Amministratore	
	Unico, deve essere depositato nella sede della società almeno	
	quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua ap-	
	provazione. Quest'ultima approvazione deve intervenire entro	
	quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Articolo 28	
	Conferimenti dei soci	
	I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo di ammini-	
	strazione, versamenti in conto capitale o finanziamenti sia	
	fruttiferi, sia infruttiferi, che non costituiscano raccolta	
	di risparmio fra il pubblico ai sensi delle disposizioni di	
	legge vigenti in materia bancaria e creditizia.	
	In caso di versamenti in conto capitale, le somme possono es-	
	sere utilizzate per la copertura di eventuali perdite o tra-	
	sferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo, e	
	ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.	

	Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applicherà la	
	norma di cui all'art. 2467 del Codice civile.	
	Articolo 29	
	Scioglimento e liquidazione	
	In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.	
	I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, verranno ripartiti fra i soci pro quota.	
	Articolo 30	
	Responsabilità verso terzi	
	Di tutte le obbligazioni assunte, la società risponderà soltanto con il proprio patrimonio.	
	Articolo 31	
	Modifiche statutarie	
	Le modifiche del presente statuto devono essere predisposte dall'Amministratore Unico e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.	
	La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.	
	Articolo 32	
	Clausola compromissoria	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, sindaci o revisori, che abbia ad oggetto diritti disponibili re-	

	lativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali	
	la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico mini-	
	stero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composta	
	di tre membri, tutti nominati entro 30 giorni dalla richiesta	
	fatta dalla parte più diligente dal Presidente del Consiglio	
	notarile nel cui distretto ha sede la società.	
	Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel ter-	
	mine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più dili-	
	gente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la	
	società.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	Il collegio arbitrale dovrà decidere entro tre mesi dalla no-	
	mina. Il collegio deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Si applicano, comunque, le disposizioni di cui al D.lgs. 17	
	gennaio 2003, n. 5.	
	Le modifiche del contenuto della clausola compromissoria devo-	
	no essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza	
	prevista per l'assemblea straordinaria.	
	Articolo 33	
	Rinvio	
	Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente	
	Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle	
	Leggi vigenti in materia.	
	Di questo atto, in par-	
	te dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte di mio	

pugno su fogli sette per ventotto facciate, ho dato lettura
alle parti che lo approvano e sottoscrivono alle ore ventuno.

F.to: Pasqualino Del Cimmuto - Giovanni Masciocchi - Ercole
Alessandro - Di Cesare Marcello - Giuseppe Venta - Luciano Ip-
politi - Vincenzo Ridolfi - Antonio Carrara - Paolo D'Amato -
Vittorio Altiero - notaio (sigillo).

La presente copia, composta di sette fogli, è conforme al suo
originale, munito delle prescritte firme.

Si rilascia per uso IVA

Roccaraso, 09/10/2007.

